

REGIONE ABRUZZO prot. 0522766 del 09/12/2022

Spett.

**CCR-VIA**

Dipartimento Opere Pubbliche  
Governo del Territorio e Politiche Ambientali  
[dpc002@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc002@pec.regione.abruzzo.it)

Agenzia Regionale per la tutela dell'ambiente  
**ARTA ABRUZZO**  
[sede.centrale@pec.artaabruzzo.it](mailto:sede.centrale@pec.artaabruzzo.it)

**ARTA CHIETI**

Agenzia Regionale per la tutela dell'ambiente  
Distretto di Chieti  
[dist.chieti@pec.artaabruzzo.it](mailto:dist.chieti@pec.artaabruzzo.it)

**SGR ABRUZZO**

Sevizio Gestione Rifiuti Regione Abruzzo  
[dpc026@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc026@pec.regione.abruzzo.it)

**Oggetto: osservazioni allo Studio Preliminare Ambientale 20\_CN\_139\_VA presentato alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) dalla Pavimental SpA per lo stabilimento di contr. Tamarete in Ortona. 7.12.2022.**

Osservazioni sulla localizzazione dello stabilimento.

- (1) Secondo la definizione, data nello studio (pag. 42/76), di “fascia costiera” e secondo le informazioni raccolte dallo stesso studio (pag. 41/76), lo stabilimento Pavimental *de quo* è situato in zona dichiarata di “notevole interesse pubblico” ex d.lgs. 42/2004.
- (2) Lo studio non espone il criterio di scelta del sito fra differenti opzioni alternative (compresa l’opzione “zero”) né valuta in alcun modo una configurazione diversa degli impianti tale da vanificare le critiche e le contestazioni, anche giudiziarie, mosse alla Pavimental negli ultimi 10 anni.
- (3) Se quella proposta è una configurazione nuova, conseguita modificando una precedente, allora essa non può essere considerata meramente preesistente e deve essere confrontata con le norme vigenti alla sua presentazione, fra le quali l’adottato PRG del Comune di Ortona, con le cui NTA lo stabilimento contrasta a causa del mancato rispetto della distanza minima dalle case vicine.
- (4) Poichè lo studio non mostra alcun dispositivo in ingresso che discrimini i rifiuti CER 170301 (pericolosi) da quelli CER 170302 (ammissibili) [che non si distinguono “a vista”], vi è la certezza che entrambi possano essere stoccati insieme: nel qual caso il sito contrasta col PRGR vigente (DCR 110/18)

Osservazioni ambientali.

- (a) L’Arta, nel procedimento dell’autorizzazione CH/2011/016, aveva previsto due successive fasi di revisione dei valori limite di emissioni in atmosfera (VLE), provvisoriamente fissati nei due quadri

riassuntivi (QRE) che concernevano separatamente le attività col “verGINE” e col “fresato”: la prima doveva seguire le prove in marcia controllata e i risultati dei controlli semestrali; la seconda doveva seguire un’opportuna valutazione dell’«effetto cumulo». Due condanne penali nel 2013 stabilirono che la Pavimental non aveva trasmesso all’Arta i dati dovuti, non abilitandola, di conseguenza, alla prima fase. Inoltre, neanche lo studio *de quo*, per difficoltà a suo dire oggettive nel reperimento di dati di riferimento, offre materia per una valutazione sufficiente dell’«effetto cumulo», impedendo pertanto all’Arta anche la seconda fase. Di conseguenza, né i QRE né i VLE provvisori della CH/2011/016 sono più ammissibili.

(b) Il recapito superficiale degli scarichi liquidi è il fosso Casone, che si immette nel torrente Peticcio: lo stato d’inquinamento di quel torrente è tale da aver costretto la Guardia Costiera ad adottare sette (7) provvedimenti sanzionatori nell’ultimo anno. Sebbene lo studio presenti un aggiornamento degli accorgimenti di trattamento delle acque, gli scarichi nel Casone aggravano comunque lo stato del torrente Peticcio.

(c) I piezometri interni hanno rivelato la presenza inaspettata di tassi inammissibili di presenza in falda di tricloroetano e di tetracloroetilene (pag. 19/76). Tali sostanze, attraverso l’irrorazione dei mucchi con l’acqua del pozzo di servizio, vengono immesse direttamente in ambiente. La loro presenza, inoltre, scopre una vulnerabilità della falda che non ha meritato finora alcuna considerazione.

(d) Una valida modellazione della diffusione di inquinanti nell’intorno, cumulata con quella anche solo degli stabilimenti confinanti, potrebbe già rivelare tassi fuori norma almeno nelle polveri, nella fascia fino a 300 metri dallo stabilimento. Infatti, sotto alcune condizioni meteo stagionali, le dimensioni del camino principale E1 sembrano indurre ricadute eccessive nella stessa fascia. Delle semplici prove di ricaduta o anche misurazioni tempestive nell’opportuno intorno dello stabilimento potrebbero dirimere la questione.

#### Osservazioni sanitarie.

(i) Una terza sentenza penale nel 2013 condannò la Pavimental di Ortona per “emissione di gas atti a recare molestia a persone” nel 2011: le persone “molestate” erano quelle residenti nella fascia da 100 a 200 metri dallo stabilimento. Fra quelle stesse persone (fascia “A”), un’indagine epidemiologica della Asl dello stesso anno (ossia col ciclo del “fresato” non ancora pienamente operativo) aveva constatato “l’insorgenza di patologie irritative e respiratorie da emissioni industriali”. L’inammissibilità sanitaria della distanza delle attività Pavimental dalle vicine “case Mengoni” non è stata mai ancora valutata come almeno dovuto ex art. 272-bis d.lgs. 152/2006 o in base alla giurisprudenza consolidata sugli stabilimenti insalubri di I classe e sulle emissioni odorifere.

(II) Nell’aggiornato studio dell’impatto acustico sono stati assunti valori limite non riferiti alla “zona B”, quale è quella di sito: col riferimento corretto, i risultati dello studio comunque contrasterebbero con le norme vigenti, soprattutto nelle ore notturne.

(III) L’irrorazione dei cumuli scoperti, di fatto, non si è rivelato efficace verso l’emissione di polveri, le quali si accumulano visibilmente sulle superficie delle case vicine e sulle coltivazioni. D’altra parte, un’irrorazione eccessiva comporterebbe una fase di essiccazione poco compatibile con l’efficienza dello stabilimento e di dubbie conseguenze sul quadro emissivo. Infine, alle polveri di Pavimental rimane esposta la confinante attività di deposito e movimentazione di granaglie e mangimi.

---

Osservazioni sulla Sicurezza.

- (α) Nonostante l'asserita certificazione dei VVFF, un'interruzione qualunque dell'alimentazione elettrica mette fuori uso il sistema anti-incendio ad acqua.
- (β) Lo studio denuncia la presenza di aree interne a rischio di esplosione (ATEX), nelle quali tuttavia è consentito il moto di macchine con motori a combustione interna.
- (γ) Non si fa nello studio alcun cenno alle misure di sicurezza riguardanti i depositi di oli combustibili e di GPL.

Osservazioni sui rifiuti.

- (i) In funzione del reimpiego come inerti nel conglomerato bituminoso, i rifiuti CER 170302 sono, secondo norma, da considerare "end of waste". Lo studio non si intrattiene tuttavia sul "fresato" che non viene riciclato e che, rimanendo un rifiuto, deve essere smaltito.
- (2) Nel confermare, nelle more del procedimento AUA, la vigenza della CH/2011/016, la Regione ha tuttavia interdetto le attività col "fresato" poiché lo stabilimento deve essere ora reso conforme a quanto stabilito dal DM 69/2018: tale adeguamento tuttavia non compare nell'istanza presentata.
- (3) Risultano tuttora ignoto il metodo di smaltimento e inesistenti le connesse attrezzature per i rifiuti provenienti dai dispositivi di filtraggio e abbattimento delle sostanze inquinanti.

Considerazioni conclusive.

Avendo agilmente verificato che ciascuna delle osservazioni, qui annotate, trova spazio nelle linee guida DM 30.03.2015, la proposta Pavimental *de qua*, sottoposta a VIA, non ci appare in grado di superare favorevolmente tale valutazione: occorre dunque, a parer nostro, un Progetto Definitivo che, opportunamente, redima quello, a cui è riferita l'istanza dell'azienda, dai difetti e dalle carenze, fittamente segnalate anche da altre parti del Pubblico Interessato

Lanciano 07/12/2022

 Alessandro Lanci  
Presidente dell'Associazione  
"NUOVO SENSO CIVICO"  
  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93